



COMUNE DI SERRAMAZZONI
Provincia di Modena

ALLEGATO C)

**CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO
"PALESTRA POLIVALENTE DI VIA LAGO DELLE MORE"**

Articolo 1 – Oggetto

1) Il COMUNE concede, in concessione, secondo la disciplina indicata nel presente atto, a _____ (di seguito CONCESSIONARIO) la gestione dell'impianto sportivo "Palestra Polivalente di via Lago delle More", (di seguito IMPIANTO), come rappresentato nella planimetria allegata sub. 1.a) alla presente e così costituito:

- n. 1 struttura principale composta da un unico rettangolo di gioco comprendente:
un campo gioco principale attrezzato per le discipline della pallavolo, della pallacanestro, del calcetto, della pallamano e della ginnastica;
due campi laterali di allenamento (ricavabili da quello principale) sia per la pallavolo sia per la pallacanestro, che saranno utilizzabili contemporaneamente tramite l'utilizzo di una partizione mobile;
- n. 4 spogliatoi per atleti;
- n. 2 spogliatoi per arbitri/allenatori;
- n. 1 ufficio;
- n. 1 infermeria;
- n. 1 magazzino;
- n. 1 servizio igienico per diversamente abili;
- Una area riservata al pubblico composta da n. 200 posti a sedere, da n. 2 servizi igienici, una infermeria e dotata di entrata esterna indipendente;

2) L'IMPIANTO è concesso nello stato di fatto e di diritto in cui si trova: verrà stilato un apposito Verbale di consegna in contraddittorio tra COMUNE e CONCESSIONARIO che descriva lo stato manutentivo dello stesso.

3) Il CONCESSIONARIO dovrà utilizzare e far utilizzare l'IMPIANTO in modo corretto, nel rispetto delle norme di sicurezza e di igiene, nonché delle leggi in materia applicabili e compatibili con la natura degli impianti oggetto della presente concessione.

Articolo 2 – Finalità

1) Con la presente concessione, il COMUNE tende alla realizzazione delle seguenti finalità, che considera di rilevante interesse pubblico:

- a) potenziare le infrastrutture per lo sport in favore della popolazione residente a serramazzoni e della promozione dell'identità territoriale;
- b) promuovere e potenziare lo sport della pallavolo in un'ottica progettuale di equilibrio e complementarità;
- c) garantire l'utilizzo scolastico della struttura alle scuole del territorio;
- d) promuovere stili di vita salutari, anche al fine di contrastare la dispersione scolastica, garantire l'inclusione sociale, favorire lo star bene con se stessi e con gli altri, scoprire e orientare le attitudini personali, evitare fenomeni di emarginazione e di marginalizzazione;
- e) valorizzare i soggetti associativi, qui in particolare quelli sportivi, operanti sul territorio;
- f) promuovere le finalità pubbliche sottese alla gestione dell'impianto individuabili, fra l'altro, nella salvaguardia e miglioramento dell'impianto sportivo, nel rispetto degli standard tariffari previsti per

l'uso dell'impianto, diversificati per livello e tipo d'utenza, nella promozione sportiva sul territorio e ottimizzazione dell'utilizzo dell'impianto

Articolo 3 – Durata e canone della concessione

- 1) La presente concessione ha durata dal 01/01/2026 al 31/12/2028, salvo recesso anticipato per i casi espressamente previsti nel presente accordo. In ogni caso è escluso il tacito rinnovo.
- 2) Prima della naturale scadenza, le parti si ritroveranno per la valutazione di un'eventuale proposta di una nuova concessione.
- 3) Al termine del periodo di affidamento in concessione l'immobile di proprietà pubblica dovrà essere restituito al COMUNE nella sua piena integrità: verrà stilato un apposito verbale di riconsegna in contraddittorio tra COMUNE e CONCESSIONARIO, che descriva lo stato manutentivo;
- 4) In virtù dell'onerosità della gestione e delle controprestazioni richieste non viene previsto il pagamento di un canone a carico del CONCESSIONARIO.
- 5) La natura economica delle attività svolte è ammessa, in coerenza con le finalità di cui al precedente art. 2, ai soli fini della sostenibilità economica della programmazione prevista, della gestione e manutenzione dell'IMPIANTO.
Eventuali utili derivanti da attività gestite dal CONCESSIONARIO, diverse da quelle istituzionalmente svolte e derivanti dall'utilizzo dell'impianto desumibili dal rendiconto di cui al successivo art. 6 comma 5, dovranno essere reinvestiti durante la successiva stagione in migliorie sull'IMPIANTO o in iniziative di carattere sportivo e/o sociale sul territorio di Serramazzoni.
- 6) Il CONCESSIONARIO riscuoterà le entrate derivanti dalle iscrizioni alle attività promosse e dalle tariffe di utilizzo della struttura, come da condizioni di seguito disciplinate. In ogni caso i servizi erogati sono attuati con criterio di sussidiarietà e solidarietà, con esclusione di qualsiasi scopo lucrativo, essendo forniti agli utenti in modo gratuito o a tariffe agevolate e senza modalità commerciali.

Articolo 4 – Attuazione delle attività

- 1) Nel rispetto delle finalità richiamate al precedente art. 2 e della funzione pubblica dell'IMPIANTO dato in concessione, il CONCESSIONARIO si impegna a formulare un programma annuale con l'obiettivo di implementare l'utilizzo degli spazi e l'offerta di attività sportiva, garantendo l'utilizzo gratuito dell'impianto in favore dell'Amministrazione proprietaria nelle fasce orarie mattutine (8,00 – 14,00) per attività scolastiche riservate alle Scuole del territorio nonché per un numero di giorni prestabilito per lo svolgimento di attività scolastiche, eventi sportivi o sociali organizzati dalla stessa Amministrazione concedente.

Articolo 5 – Rapporti tra CONCESSIONARIO E COMUNE

- 1) Il CONCESSIONARIO risponde integralmente di tutti gli obblighi e gli impegni previsti nella presente concessione, nessuno escluso.
- 2) Qualora l'istanza sia presentata in forma associata/congiunta tra più operatori, è fatto obbligo:
 - a) sottoscrivere la presente convenzione da parte dei legali rappresentanti di tutti gli operatori coinvolti;
 - b) designare un soggetto referente che in nome e per conto degli altri operatori sarà responsabile nei confronti del COMUNE degli obblighi contrattuali per l'attuazione della presente concessione.
- 3) In particolare, il referente individuato sarà l'interlocutore unico del COMUNE rispetto ai seguenti aspetti:
 - a) Presentazione programma annuale;
 - b) Rendicontazione attuazione programma annuale;
 - c) Rendicontazione economica ovvero uscite/entrate delle attività previste dal progetto;
 - d) Gestione delle utenze;
 - e) Assegnazione contributi comunali.
- 4) Il referente individuato si impegna a suddividere i costi della gestione dell'IMPIANTO e i costi e i ricavi delle attività previste nei programmi annuali, comprensivi dei contributi comunali, secondo accordi definiti tra gli operatori stessi.

5) Fermo restando il rispetto di quanto integralmente previsto nella presente concessione, delle finalità della stessa e della realizzazione del programma annuale di attività, nonché la sussistenza dei requisiti richiesti ai fini della partecipazione alla presente selezione, eventuali modifiche dell'assetto societario o associativo dell'aggiudicatario, previamente comunicate al Comune, non comportano la decadenza della concessione stessa.

Articolo 6 – Obblighi, facoltà e divieti del CONCESSIONARIO

1) Sono a carico del concessionario:

- a) le pulizie periodiche di tutti i locali interni, arredi, superfici vetrate, corpi illuminati, strutture aeree, cunicoli, areatori, aree esterne, vialetti e quant'altro risulti necessario a garantire condizioni igieniche e decorose dell'intero complesso;
- b) tutti gli oneri relativi a quanto necessario al coordinamento per la gestione di tutti i servizi interni, per i rapporti con l'Amministrazione Comunale e con i soggetti utenti degli impianti;
- c) tutti gli interventi di manutenzione ordinaria delle strutture mobili ed immobili, gli interventi di manutenzione ordinaria dei piazzali e di tutte le aree di pertinenza dell'impianto, delle opere di recinzione, delle apparecchiature elettriche e meccaniche, degli arredi e quant'altro costituisca una pertinenza dell'impianto;
- d) gli oneri di controllo delle strutture interne ed esterne e la custodia degli impianti; allo scopo di assicurare il servizio di custodia e vigilanza, le chiavi degli ingressi e delle strutture complementari restano affidate al Gestore. Di qualsiasi danneggiamento causato da terzi il Gestore dovrà dare comunicazione all'Amministrazione Comunale con nota scritta e di tali danni il Gestore è responsabile sia nei confronti di terzi sia nei confronti del concedente;
- e) tutti gli oneri relativi allo sgombrò della neve nelle aree di pertinenza dell'immobile (per aree di pertinenza si intendono tutte le aree perimetrali dell'immobile – al fine di rendere utilizzabili tutte le vie di fuga- e l'area di accesso alle scale/ascensore);

2) Il Gestore si impegna e si obbliga a stipulare in proprio i contratti con gli enti erogatori dell'acqua, del gas e del servizio telefonico (nonché con gli altri enti preposti all'erogazione degli altri servizi necessari al funzionamento dell'impianto), sollevando il Comune di Serramazzoni da ogni e qualsiasi responsabilità ed onere diretto ed indiretto, nei confronti degli enti suddetti, nel caso di inadempimento contrattuale. Il servizio di fornitura dell'energia elettrica rimarrà a carico del Comune di Serramazzoni.

3) Il Gestore, nell'esercizio dell'impianto, dovrà permettere lo svolgimento delle attività sportive strettamente legate e compatibili alla destinazione dell'impianto, nonché delle manifestazioni di spettacolo autorizzate dal Comune di Serramazzoni fermo restando quanto previsto al successivo punto 4).

4) Il Gestore dovrà garantire l'accesso agli impianti degli utenti ai quali è stato rilasciato regolare permesso dal competente Settore comunale.

5) Il Gestore si impegna a consentire lo svolgimento, compatibilmente con gli impegni di campionato dello stesso e con lo stato di necessità imposto dalle condizioni manutentive da parte delle Società o gruppi sportivi di Serramazzoni, senza alcuna discriminazione, di competizioni di pallavolo, calcistiche (calcio a 5) e di basket, mediante l'applicazione delle tariffe stabilite nel progetto di gestione.

6) Gli importi di cui sopra saranno soggetti al periodico aggiornamento previa documentata dimostrazione da parte del Gestore dei maggiori oneri connessi all'uso dell'impianto da parte terzi, salva ogni diversa valutazione da parte dell'Amministrazione comunale da intendersi in ogni caso insindacabile senza pretesa alcuna da parte del gestore.

7) Durante le manifestazioni sportive per le quali si dovesse eventualmente richiede il pagamento del biglietto d'ingresso, il Gestore si impegna a definire i prezzi per il massimo contenimento degli stessi e per favorire la partecipazione di tutti e dei giovani in particolare.

8) Il Comune di Serramazzoni, gli istituti scolastici intesi come ENTI rimangono esentati dal versamento al Gestore delle somme derivanti dall'applicazione delle tariffe di cui sopra per l'uso dell'impianto, sono altresì esentati dal pagamento gli enti e le società le cui manifestazioni abbiano ottenuto il patrocinio della Amministrazione Comunale.

9) Il Gestore è impegnato a consentire lo svolgimento, compatibilmente con gli impegni di campionato dello stesso e con lo stato di necessità imposto dalle condizioni manutentive, di manifestazioni di carattere sportivo, ricreativo e culturale di particolare rilievo e solo ed

esclusivamente qualora le stesse siano state autorizzate dal Comune di Serramazzoni, senza nulla pretendere per l'uso dell'impianto se non per quanto concerne l'onere per il ripristino delle aree e degli impianti interessati dalla manifestazione di cui sopra che dovrà essere concordato con il competente Settore dell'Amministrazione Comunale.

10) Il Gestore si impegna a presentare la propria collaborazione tecnico - organizzativa per iniziative rivolte particolarmente ai giovani, atte a sviluppare la pratica sportiva e motoria, privilegiando le attività sportive di particolare valore educativo e sociale nell'ambito di una gestione dell'impianto aperto a tutte le realtà sportive del territorio come indicato nel piano di utilizzo che costituisce parte integrante e sostanziale del progetto di gestione complessiva di cui al presente articolo primo comma.

11) Il Gestore consentirà in qualsiasi momento l'accesso alla Palestra Polivalente dei tecnici e funzionari del Comune, appositamente incaricati, per verifiche ed ispezioni.

12) Rimane a carico del Concessionario l'onere della acquisizione di ogni nulla osta, autorizzazione, licenza o permesso da rilasciarsi da parte di qualsiasi autorità per l'esercizio delle attività oggetto del presente contratto.

13) Durante il periodo di validità del presente contratto il concessionario provvede alla custodia e vigilanza delle strutture mobili e immobili e delle attrezzature dell'impianto sportivo. Il concessionario assume gli obblighi previsti dall'art. 67 c.p.c..

14) Il concessionario deve provvedere ad applicare tutte le norme emanate o emanande in ambito igienico sanitario all'interno di tutti gli impianti e sarà totalmente responsabile in caso di mancato rispetto delle stesse.

15) l'adempimento degli obblighi previsti dalla normativa in materia (DPR 26.08.1993 n. 412 modificato ed integrato dal DPR 21.12.1999 n. 551), limitatamente all'esercizio e alla manutenzione dell'impianto termico e alle verifiche periodiche;

16) le verifiche periodiche in materia di antincendio e la gestione del relativo libretto antincendio;

17) le spese relative alla tassa rifiuti secondo quanto previsto dal Regolamento Comunale;

18) le spese per personale e materiali di consumo;

19) un'interrotta vigilanza sulle attività e sugli utenti durante la permanenza all'interno degli impianti;

20) alla corretta tenuta in manutenzione ed efficienza di attrezzature e dispositivi di sicurezza, nonché degli impianti presenti in sito e nei manufatti, fornendone copia all'ufficio tecnico comunale;

21) alla segnalazione tempestiva all'Ufficio Tecnico del Comune di ogni fatto che interessi la buona conservazione e il regolare funzionamento delle strutture sportive;

22) alla sorveglianza dell'accesso di servizio, vietando l'ingresso a persone non autorizzate. L'accesso alla struttura sportiva sarà consentito a tutti nell'ambito delle possibilità e nei limiti di capacità offerti dal superiore controllo operato da personale specializzato che provvederà a garantire assistenza, selezione e controllo dei fruitori.

23) Il concessionario si impegna a gestire la palestra polivalente di cui trattasi alle condizioni tutte del progetto complessivo di gestione. Il concessionario si impegna altresì a realizzare con oneri e responsabilità interamente a suo carico le opere di attuazione delle disposizioni contenute nel piano di conduzione tecnica che costituisce parte integrante e sostanziale del progetto complessivo di gestione sopra richiamato.

24) Il concessionario farà rispettare le norme per l'uso delle strutture previste dalla normativa vigente a chiunque sia presente all'interno della palestra, impegnandosi, all'uopo, ad affiggere, in luoghi visibili a tutti, più copie delle norme stesse.

Art. 7 – Oneri, riserve e facoltà a carico del COMUNE

1) Il COMUNE provvede a sue spese alle opere di manutenzione straordinaria, delle strutture ed ogni altro onere derivante dal fatto di essere titolare della proprietà, fatto salvo il diritto di rivalersi per danni dovuti a incuria o ad uso non corretto degli impianti e delle attrezzature da parte dell'aggiudicatario, salvo i casi disciplinati dal precedente articolo, ed alle opere di ampliamento e/o trasformazione che si rendessero necessarie.

2) Il COMUNE, previa comunicazione e coordinamento con il CONCESSIONARIO, si riserva l'utilizzo gratuito ed esclusivo degli impianti per eventi di rilievo organizzati o patrocinati dall'amministrazione comunale, per un numero massimo di 15 giornate annue.

3) Lo svolgimento delle attività di cui al precedente comma 2 comporta la perfetta pulizia dei luoghi a cura e spese degli utilizzatori.

4) Il COMUNE ha piena facoltà di controllare la gestione degli impianti oggetto della presente, a mezzo di propri funzionari. Le verifiche ed i controlli possono essere effettuati liberamente senza formalità e senza preavviso alcuno. A conclusione della stagione sportiva e comunque non oltre il 30 dicembre di ogni anno, la società è obbligata a chiedere sopralluogo congiunto con il responsabile dell'ufficio tecnico comunale, per accertare il permanere della buona condizione dei luoghi. Il tutto sarà attestato con apposito verbale sottoscritto tra le parti.

Art. 8 – Rimborso delle spese

1) Il COMUNE si riserva di concedere un contributo economico annuale al CONCESSIONARIO nei limiti del pareggio di bilancio, finalizzato a sostenere le spese di competenza, ovvero una quota-parte delle spese di funzionamento dell'IMPIANTO, dietro presentazione di apposita documentazione comprovante il disavanzo. Tale contributo è ipotizzato in € 13.000,00 (tredicimila/00) annuali.

2) Il suddetto contributo verrà erogato, previa rendicontazione delle spese sostenute, secondo le seguenti modalità:

- a) una prima quota pari al 50% entro il 31 luglio di ogni anno;
- b) una seconda quota pari al 50% entro il 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 9 – Monitoraggio e verifiche

1) Le consultazioni e le verifiche dell'andamento della concessione avverranno senza formalità di rito tramite i funzionari del COMUNE e del CONCESSIONARIO.

2) Se del caso, è istituita apposita commissione che sarà di volta in volta reciprocamente ed autonomamente definita, senza formalità, in base alle esigenze in trattazione.

3) In ogni caso si terrà almeno un incontro annuale tra Assessore allo Sport, funzionari del COMUNE, CONCESSIONARIO.

4) Il COMUNE può inoltre verificare la soddisfazione degli utenti e richiedere al CONCESSIONARIO di accedere all'IMPIANTO ed ai servizi per le verifiche ritenute autonomamente opportune.

Articolo 10 – Responsabilità verso terzi

1) Fatto salvo quanto indicato all'art. 6 c. 1bis e le manifestazioni di cui all'art. 7 c. 3, qualsiasi responsabilità civile verso terzi per danni arrecati a persone o cose nello svolgimento del servizio o in conseguenza del medesimo è a carico del CONCESSIONARIO, che terrà, perciò, indenne a tale titolo il COMUNE da qualsiasi pretesa o molestia.

2) Il CONCESSIONARIO è unico responsabile in caso di eventuale inosservanza delle norme inerenti alle attività oggetto della presente concessione.

3) Per quanto non espressamente previsto nella presente concessione si richiama la normativa vigente in materia.

4) Per le finalità di cui sopra il CONCESSIONARIO è tenuto a possedere un'adeguata polizza assicurativa ai sensi dell'articolo successivo.

Articolo 11 – Obblighi assicurativi

1) Il CONCESSIONARIO esonera il COMUNE da ogni responsabilità per danni alle persone ed alle cose, anche di terzi, comunque provocati nell'esecuzione delle proprie attività oggetto della concessione, restando a loro completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte dell'Amministrazione Comunale.

2) A tale scopo il CONCESSIONARIO è obbligato a stipulare apposita polizza assicurativa RCT/O - avente per oggetto della garanzia la gestione delle attività e dei beni/impianti oggetto della convenzione, comprese tutte le attività, accessorie, complementari, collaterali e la manutenzione, e con estensione della copertura anche agli accompagnatori:

a. responsabilità civile (RCT) per i danni che venissero causati a terzi o a cose di terzi con massimale unico non inferiore a € 2.000.000,00 per sinistro, persona/danni a cose, e con inserimento delle seguenti garanzie:

-estensione alla responsabilità civile derivante dall'organizzazione o attuazione di eventuali manifestazioni o altre attività pertinenti la convenzione in essere;

- estensione alla Responsabilità Civile derivante da fatto (anche doloso) di persone della cui opera il concessionario si avvalga (dipendenti e non);
 - estensione alla Responsabilità Civile derivante dalla conduzione e gestione dei locali o dei beni assegnati compresi tutti gli arredamenti, attrezzature, macchinari e macchine operatrici, anche se di proprietà di terzi;
 - estensione alla Responsabilità Civile derivante a cose di terzi trovantesi nell'ambito di esecuzione delle attività;
 - estensione alla Responsabilità Civile a veicoli sotto carico o scarico ovvero in sosta nelle aree di pertinenza (esclusi danni di incendio o furto)
 - estensione alla Responsabilità Civile derivante dalle attività di manutenzione ordinaria;
 - estensione alla Responsabilità Civile derivante dai danni a beni di terzi in consegna o custodia, e danni a beni consegnati e non consegnati (come previsto dal c.c.);
 - estensione alla Responsabilità Civile derivante dai danni a cose di terzi da incendio di beni del concessionario o da lui detenuti;
 - terzi gli utenti
 - utilizzo di soggetti sottoposti a somministrazione di lavoro
 - responsabilità personale dei prestatori di lavoro e degli accompagnatori
- b. per i danni e/o sinistri verso prestatori di lavoro (RCT/O) con massimale unico non inferiore ad € 1.000.000,00 per sinistro/prestatore di lavoro e con inserimento delle seguenti garanzie:
- danno biologico

- lavoratori parasubordinati o soggetti sottoposti a somministrazione di lavoro o soggetti assunti come da Legge Biagi equiparati a prestatori di lavoro;

Qualora la suddetta polizza preveda scoperti e/o franchigie, in caso di danno, il relativo importo non liquidato e dovuto al terzo danneggiato sarà esclusivamente a carico del concessionario.

L'operatività o meno della copertura assicurativa, non esonera il concessionario dalle responsabilità di qualunque genere su di esso incombenti.

La stipulazione o la operatività dei previsti contratti non libera il concessionario dalle proprie responsabilità avendo essi il solo scopo di ulteriore garanzia.

Copia delle polizze assicurative deve essere trasmessa all'Amministrazione comunale di Serramazzoni al momento della sottoscrizione del contratto di concessione al fine di riportarne i dati nel contratto stesso.

L'Amministrazione comunale declina ogni responsabilità per eventuali danni cagionati a cose e beni di proprietà del concessionario.

Articolo 12 – Personale impiegato e tutela e sicurezza dei lavoratori

1) Per lo svolgimento delle attività relative al servizio oggetto di concessione, il CONCESSIONARIO si avvarrà di personale, anche volontario, purché idoneo allo svolgimento delle prestazioni e dei servizi resi, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

2) Il COMUNE potrà effettuare in ogni momento controlli qualitativi e quantitativi al fine di verificare che il servizio venga effettuato secondo modi e tempi stabiliti dal presente accordo e secondo le disposizioni di legge in materia.

3) Il CONCESSIONARIO dovrà osservare e far osservare ad eventuali dipendenti e/o collaboratori tutte le disposizioni conseguenti a leggi, regolamenti e decreti in vigore o emanati durante il periodo di durata della concessione, con particolare riferimento a quelle legate al D.Lgs. 81/2008.

Articolo 13 – Risoluzione

Oltre a quanto previsto dall'art. 1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, l'Amministrazione Comunale avrà la facoltà di risolvere il contratto con tutte le conseguenze che tale risoluzione comporta, sia di legge, sia previste dalle disposizioni del presente capitolato, a suo insindacabile giudizio e senza che da parte dell'aggiudicatario possano essere vantate pretese con preavviso di 30 giorni da notificare all'aggiudicatario tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, qualora siano riscontrate le seguenti inadempienze:

- qualora si verificassero da parte della ditta appaltatrice inadempienze tali da rendere insoddisfacente il servizio in funzione dei particolari scopi cui è destinato;
- in caso di cessione dell'attività ad altri;
- in caso di mancanza osservanza delle norme in materia di subappalto;

- per interruzione non motivata del servizio;
 - la mancata osservanza della normativa riguardante la salute e la tutela dei lavoratori;
 - il mancato rispetto delle norme igienico-sanitarie, tributarie e dei regolamenti comunali;
 - la violazione delle norme sulla gestione espressamente previste dal presente Capitolato;
 - svolgimento di attività che siano lesive della moralità o pubblico decoro o che comunque siano in contrasto con la valenza sociale delle funzioni assegnate all'esercizio dell'Amministrazione comunale;
 - Qualora dovessero sorgere delle contestazioni, per inadempienze reiterate, nel corso del medesimo anno, per più di tre volte, che l'Amministrazione comunale giudicherà non più sanzionabili tramite penali;
- in caso di risoluzione del contratto il Comune potrà scegliere:
- di far proseguire il servizio fino al periodo di un mese dall'avviso di risoluzione alle stesse condizioni;
 - oppure affidare il servizio a terzi per il tempo necessario a procedere al nuovo affidamento del servizio, attribuendone gli eventuali maggiori costi rispetto ai corrispettivi stabiliti nel contratto alla ditta appaltatrice;
- E' sempre comunque fatto salvo il diritto di risarcimento dei danni derivati dalle inadempienze, potendo rivalersi l'Amministrazione comunale su eventuali crediti dell'appaltatore, nonché sulla cauzione, senza bisogno di diffide o formalità di alcun genere.

Articolo 14 – Recesso

- 1) Il COMUNE si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze d'interesse pubblico e senza che dall'altra parte possano essere vantate pretese, salvo che per le prestazioni già eseguite o in corso d'esecuzione, di recedere in ogni momento dal presente accordo, con preavviso di almeno 20 (sessanta) giorni solari da notificarsi alla controparte tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento oppure tramite posta elettronica certificata.
- 2) Il CONCESSIONARIO può recedere dalla presente convenzione con preavviso di tre mesi dalla scadenza di ogni annualità da inoltrare per iscritto al Responsabile del procedimento tramite lettera raccomandata o tramite PEC.
- 3) In caso di recesso il CONCESSIONARIO ha diritto al rimborso da parte del COMUNE dei soli costi sostenuti, purché correttamente rendicontati, secondo le condizioni previste in CONCESSIONE.

Articolo 15 – Controversie

- 1) Il COMUNE e il CONCESSIONARIO gestiranno i reciproci rapporti sulla base dei principi di correttezza e buona fede di cui all'art. 1375 c.c., nonché di leale collaborazione.
- 2) A tal fine le parti si impegnano ad attivare procedure di consultazione tutte le volte che ciò si renda necessario.
- 3) Ai fini dell'esecuzione degli accordi convenzionali e per la notifica di eventuali atti giudiziari, il COMUNE e il CONCESSIONARIO eleggono presso la propria sede legale il proprio domicilio.
- 4) Le controversie che dovessero insorgere tra le parti, relativamente all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente accordo saranno definite mediante il ricorso agli accordi bonari. Qualora la controversia debba essere definita dal giudice, sarà competente il Tribunale di Modena. E' esclusa la competenza arbitrale.

Articolo 16 – Trattamento dati personali

- 1) Le parti con la sottoscrizione della presente concessione, autorizzano il trattamento dei dati personali, nei limiti degli obblighi e delle formalità derivanti dall'atto, ai sensi del d.lgs. 196/2003 e del Regolamento (UE) 679/2016 e con le finalità di gestione del rapporto convenzionale.
- 2) Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio pena l'impossibilità di dare seguito alle attività convenzionali.

Articolo 17 – Nomina a Responsabile esterno del trattamento ai sensi dell'art. 28 REG. 679/16 sulla protezione dei dati personali (GDPR).

- 1) Nell'adempimento degli obblighi previsti dal presente accordo, il CONCESSIONARIO è nominato

Responsabile esterno del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Reg. 679/16 sulla protezione dei dati personali (di seguito Responsabile) di titolarità del Comune (di seguito "Titolare"). Il trattamento potrà riguardare solamente le tipologie di documenti / dati / banche dati / o fascicoli indispensabili per erogare il servizio oggetto del presente accordo, che saranno messi a disposizione del Titolare mediante trasmissione, cloud o forniti / raccolti direttamente presso l'interessato. Ogni trattamento potrà essere effettuato solamente per le finalità di adempimento dell'accordo.

2) Ogni trattamento dei dati suddetti, da effettuarsi solamente in conformità alle finalità sopra riportate, dovrà essere limitato al tempo necessario a dare esecuzione al presente accordo. Al termine delle operazioni di trattamento affidate, nonché all'atto della cessazione per qualsiasi causa del trattamento da parte del Responsabile, quest'ultimo sarà tenuto a restituire al Titolare i dati personali oggetto del trattamento oppure a provvedere alla loro integrale distruzione salvo i casi in cui la conservazione dei dati sia richiesta da norme di legge. In entrambi i casi il Responsabile provvederà a rilasciare al Titolare apposita dichiarazione per iscritto contenente l'attestazione che presso il Responsabile non esiste alcuna copia dei dati personali e delle informazioni di titolarità del Titolare. Il Titolare si riserva il diritto di effettuare controlli e verifiche volte ad accertare la veridicità della dichiarazione. La presente nomina avrà efficacia fintanto che il presente accordo viene eseguito, salvi gli specifici obblighi che per loro natura sono destinati a permanere. Qualora il Responsabile non garantisca l'adempimento dei compiti individuati dall'art. 28, comma 3, il presente accordo si intende risolto ed il Responsabile non sarà più legittimato a trattare i dati del Titolare.

3) Nello svolgimento dell'incarico, in merito ai trattamenti che dovranno essere effettuati, si dovrà dare scrupolosa applicazione alle disposizioni previste dal Reg. Ue 679/16, in particolare:

- adottare le misure organizzative, fisiche, procedurali e logiche sulla sicurezza nei trattamenti con particolare riferimento a quanto specificato nell'art. 32 del Regolamento. Il Responsabile, tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, deve assicurarsi che le misure di sicurezza predisposte ed adottate siano adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, in particolare contro:

- distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati;
- trattamento dei dati non consentito o non conforme alle finalità delle operazioni di trattamento.

- individuare, verificare e, se del caso, aggiornare le persone fisiche incaricate a trattare i dati in relazione a ciascuna area di trattamento;

- se si raccolgono dati per conto dell'Ente, fornire agli interessati tutte le informazioni previste dall'art. 13 del Reg. 679/16;

- vigilare - anche secondo le prassi istituite ed in accordo con il Titolare - che gli incaricati al trattamento dei dati personali si attengano alle procedure di volta in volta indicate specificatamente, sia oralmente che per iscritto, in relazione ai diversi trattamenti, richiamando l'attenzione in particolare al "Regolamento sull'uso degli strumenti elettronici" approvato dal Comune;

- assistere il Titolare nel garantire il rispetto degli obblighi relativi alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati nonché alla eventuale consultazione preventiva all'Autorità di Controllo;

- se richiesto, assistere il Titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare le eventuali richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui agli articoli 13 – 22 del Regolamento;

- se richiesto, assistere il titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del Regolamento, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento;

- comunicare ogni eventuale trasferimento di dati e informazioni all'estero, anche per fini tecnici connessi ai servizi di Providing e backup utilizzati in azienda. Il CONCESSIONARIO si impegna altresì ad osservare e fare osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori, il segreto nei confronti di chiunque, per quanto riguarda fatti, informazioni, dati e atti di cui vengano a conoscenza nell'espletamento dell'incarico ricevuto. A tal fine il Responsabile si impegna a non cedere, non consegnare, non copiare, non riprodurre, non comunicare, non divulgare, non rendere disponibili in qualsiasi modo o a qualsiasi titolo a terzi, le informazioni acquisite nell'esecuzione del servizio.

4) Il Responsabile si impegna a comunicare tempestivamente il cambiamento sopravvenuto dei requisiti di idoneità professionale manifestati al Titolare al momento dell'incarico conferito. Il Responsabile garantisce che i dati saranno custoditi e controllati in modo da ridurre al minimo,

mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di loro distribuzione o perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità dell'accordo. I dati oggetto di incarico dovranno essere trattati o comunque utilizzati dal CONCESSIONARIO esclusivamente al fine di adempiere alle obbligazioni che derivano dal presente accordo.

Conseguentemente i dati non saranno:

- a) utilizzati in proprio e comunque per finalità diverse dall'esecuzione dell'accordo;
- b) oggetto di cessione o di concessione d'uso a terzi, totale o parziale, a qualsiasi titolo;
- c) duplicati o riprodotti, in proprio, per finalità diverse dalla concessione;

5) Il Responsabile si impegna a redigere, conservare ed eventualmente esibire al Titolare, un registro di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolte per Suo conto, evidenziando:

- a) il nome e i dati di contatto del responsabile o dei responsabili del trattamento, del titolare del trattamento per conto del quale agisce il responsabile del trattamento e, ove applicabile, del responsabile della protezione dei dati;
- b) le categorie dei trattamenti effettuati per conto di ogni titolare del trattamento;
- c) ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresa l'identificazione del paese terzo o dell'organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui al secondo comma dell'articolo 49, la documentazione delle garanzie adeguate;
- d) ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui all'articolo 32, paragrafo 1 del Regolamento.

6) Il Responsabile mette a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui alla presente clausola e della normativa applicabile, consentendo e contribuendo alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare o da un altro soggetto da questi incaricato. A tale scopo il Responsabile riconosce al Titolare e agli incaricati dal medesimo, il diritto di accedere ai locali di sua pertinenza ove hanno svolgimento le operazioni di trattamento o dove sono custoditi dati o documentazione relativa al presente accordo. In ogni caso il Titolare si impegna per sé e per i terzi incaricati da quest'ultimo, a che le informazioni raccolte durante le operazioni di verifica siano utilizzate solo per tali finalità. Il Responsabile sarà, inoltre, tenuto a comunicare tempestivamente al Titolare istanze degli interessati, contestazioni, ispezioni o richieste dell'Autorità di Controllo e delle Autorità Giudiziarie, ed ogni altra notizia rilevante in relazione al trattamento dei dati personali. La presente nomina non comporta alcun diritto del Responsabile ad uno specifico compenso e/o indennità e/o rimborso.

Articolo 18 – Spese e oneri contrattuali

1) Dopo l'aggiudicazione, il soggetto affidatario sarà invitato a presentarsi per la stipulazione della concessione nella forma della scrittura privata. Tutte le eventuali spese, compresi gli oneri fiscali inerenti e conseguenti alla stipula del contratto nessuna eccettuata od esclusa, saranno a carico del CONCESSIONARIO.

2) Sono quindi a carico del CONCESSIONARIO le spese di bollo, scritturazione, copie di eventuali registrazioni e ogni altro onere necessario alla stipulazione del contratto.

3) L'accordo convenzionale verrà registrato solo in caso d'uso.

Articolo 19 – Disciplina della concessione

4) Per tutto quanto qui non previsto e normato, COMUNE e CONCESSIONARIO rinviano al codice civile ed alla normativa richiamata nelle premesse. Eventuali novelle legislative e regolamentari troveranno applicazione automatica, senza la necessità di provvedere ad integrazione o rettifica della presente concessione.

Letto, confermato e sottoscritto.